Condizioni generali contrattuali (CGC) per acquirenti della società WESTTECH Maschinenbau GmbH

1. Aspetti generali, forma scritta

La società WESTTECH Maschinenbau GmbH – di seguito "WESTTECH" – opera con i propri acquirenti – di seguito partner contrattuali – esclusivamente sulla base delle presenti condizioni generali contrattuali. Le condizioni generali contrattuali sono parte essenziale di ogni contratto sottoscritto dalla società WESTTECH. Il partner contrattuale conferma di avere ricevuto e letto le CGC e dichiara di accettarne il contenuto senza limitazioni. Non sono stati stipulati accordi diversi da quelli indicati di seguito o a tergo a meno che ciò non sia espressamente dichiarato per iscritto. Modifiche orali, accordi accessori o garanzie necessitano, per essere validi, della conferma scritta - e di relativa sottoscrizione - di organi della società WESTTECH dotati di autorizzazione alla rappresentanza e registrati nel registro delle imprese. Eventuali condizioni del partner contrattuale che contraddicono le presenti CGC sono inefficaci se la modifica non avviene in modo concordato e per iscritto secondo le esigenze formali. Le seguenti condizioni contrattuali si applicano anche a rapporti d'affare successivi anche se non specificato espressamente. La società WESTTECH si riserva tuttavia la possibilità di offrire prestazioni a condizioni modificate. La società WESTTECH, al più tardi al momento della conclusione di un altro contratto nell'ambito della relazione d'affari ovvero dell'esecuzione di altre prestazioni nell'ambito di un rapporto contrattuale già esistente, farà riferimento alle condizioni contrattuali modificate e le invierà al partner su richiesta. Tali condizioni si considereranno accettate con la conclusione del nuovo contratto ovvero con l'accettazione dell'altra prestazione.

2. Offerta e conclusione del contratto

Le offerte della società WESTTECH, in particolare quelle relative a prezzi, termini di consegna, scadenze, eventuali possibilità di consegna e prestazioni accessorie, sono senza impegno e non vincolanti. Il volume e il contenuto delle prestazioni da effettuare vengono esclusivamente fissati nella conferma dell'ordine della società WESTTECH; le presenti condizioni contrattuali sono a integrazione. Le informazioni presenti in cataloghi, listini prezzi, depliant, materiale informativo, prospetti, annunci su stand fieristici, circolari, trasmissioni pubblicitarie o su altri media e relativi alle prestazioni e ai prodotti della società WESTTECH non hanno carattere vincolante nella misura in cui non fanno parte espressamente e per iscritto del contenuto contrattuale. I preventivi effettuati dalla società WESTTECH sono emessi senza garanzia relativamente a completezza ed esattezza. La società WESTTECH si riserva la possibilità di effettuare modifiche dei documenti d'offerta ovvero della conferma d'ordine determinate dal necessario adeguamento a norme vincolanti di natura giuridica o tecnica. Le dichiarazioni rese in relazione alla conclusione del contratto e gli accordi accessori di e nei confronti di impiegati e incaricati della società WESTTECH, che non sono organi dotati di autorizzazione alla rappresentanza registrati nel registro delle imprese, sono vincolanti per la stessa società solamente nella misura in cui queste persone sono dotate di procura e incarico da essa conferiti. Spetta al partner contrattuale contattare la società WESTTECH per accertare l'ampiezza della procura e dell'incarico attribuiti a queste persone. Il partner contrattuale, in caso di mancato rispetto di questo obbligo, non potrà fare affidamento su quanto affermato da impiegati o incaricati relativamente all'ampiezza della procura e dell'incarico.

3. Retribuzione, modalità di pagamento, conseguenze in caso di ritardo

a) Formazione dei prezzi:

I prezzi, in base al contratto, sono in Euro. Il pagamento di un prezzo espresso in un'altra valuta straniera potrà in ogni caso essere effettuato in Euro salvo che il pagamento in tale valuta straniera non rappresentasse una condizione espressa. La conversione avviene in base al cambio applicabile al momento del pagamento nel luogo di pagamento. I prezzi, se non indicato diversamente per iscritto, sono al netto senza IVA. I prezzi sono al netto di costi di immagazzinamento, imballaggio, trasporto, carico, invio, dogana e assicurazione. L'imballaggio sarà ritirato solo in caso di accordo espresso. I prezzi di consegne e prestazioni per le quali non sono concordati espressamente dei prezzi fissi saranno calcolati in base al listino prezzi applicabile il giorno della relativa effettuazione o in base a quanto normalmente stabilito. La società WESTTECH ha il diritto di pretendere prezzi maggiori rispetto a quelli concordati se le basi esistenti per il calcolo al momento dell'assegnazione dell'incarico, quali il costo delle materie prime, il cambio o i costi del personale, si modificassero dopo la conclusione del contratto. Se, per propria natura, il contratto deve essere implementato con urgenza o se l'urgenza è richiesta dal partner contrattuale, saranno calcolati nel prezzo tutte le ore di straordinario necessarie ed eventuali costi aggiuntivi. I compensi calcolati periodicamente, quali quelli per attività di assistenza e manutenzione, sono dovuti annualmente all'inizio dell'anno solare. Se il contratto inizia o termina nel corso di un anno, questi compensi saranno calcolati in quota. Tali compensi sono indicizzati in base all'indice dei prezzi al consumo (Verbraucherpreisindex - VPI - 1996); viene utilizzata, come base di partenza, il mese nel quale è stato concordato il compenso periodico. Se il VPI 1996 non viene più reso noto, questi sarà sostituito da quello che gli succederà o da ciò che vi corrisponde in modo maggiore. La società WESTTECH, inoltre, ha il diritto di modificare i compensi calcolati periodicamente in caso di cambio delle basi di calcolo sulla scorta delle disposizioni sopra indicate. Relativamente all'efficacia liberatoria e alle conseguenze di ritardi in merito a compensi calcolati periodicamente si applicano le rimanenti disposizioni di questo punto contrattuale. Gli oneri che insorgono in relazione a prestazioni della società WESTTECH e per i quali è calcolabile un compenso periodico, quali indennità di viaggio, giornaliere e di pernottamento, saranno fatturati separatamente e sono completamente a carico del partner contrattuale. I tempi di andata e ritorno, a tal proposito, sono considerati come orario di lavoro. Eventuali sconti concordati a parte e altre riduzioni di prezzo non saranno più calcolati in caso di avvio di procedura di insolvenza relativa al patrimonio della società WESTTECH. La società WESTTECH si riserva il diritto di fatturare al prezzo applicabile ovvero appropriato le prestazioni non dovute contrattualmente ma richieste e consumate dal cliente. Ciò si applica in particolare per le prestazioni che diventano necessarie a causa dell'insufficiente collaborazione del partner contrattuale ovvero derivano da prestazioni e assortimenti non forniti dalla società WESTTECH. Eventuali corsi di formazione o addestramento nell'utilizzo delle merci fornite o da fornire dalla società WESTTECH hanno luogo solamente a seguito di relativo accordo che preveda una remunerazione.

b) Scadenza, adempimento dell'obbligo di pagamento

I compensi/prezzi di vendita, se non concordato diversamente, saranno dovuti per metà al ricevimento della conferma dell'ordine e per la restante parte alla consegna ovvero nel momento in cui le merci sono giacenti per il ritiro così come dopo la ricezione della fattura, senza spese e deduzioni. La società WESTTECH, in caso di peggioramento della situazione patrimoniale del partner contrattuale, è autorizzata a richiedere immediatamente il pagamento del compenso o prezzo di vendita concordato, così come a dare seguito all'ordine solo in caso di pagamento anticipato. I pagamenti alla società WESTTECH hanno effetto liberatorio solo se sono effettuati con bonifico sul conto corrente indicato in fattura ovvero in contanti a un organo autorizzato alla rappresentanza secondo le disposizioni del diritto commerciale. Altre persone non hanno diritto a incassare fatta salva la presentazione di una procura per atti finanziari redatta con le forme previste nel punto 1.). Come data di ricezione del pagamento si considera la data nella quale il pagamento è giunto alla società WESTTECH; in caso di pagamento con bonifico bancario, il giorno di registrazione presso l'istituto bancario della medesima società. Cambiali e assegni saranno accettati solamente con riserva espressa di ricezione effettiva del pagamento. Tutti gli oneri, costi e spese a essi collegati sono a carico del partner contrattuale. L'emissione di cambiali, proprie o di terzi, non è considerata un pagamento e non fonda alcun diritto a eventuali sconti. Sono escluse la ritenzione di pagamenti e l'eccezione di contratto non adempiuto da parte del partner contrattuale per diritti fatti valere di garanzia o al risarcimento danni, indipendentemente dal fatto che essi si dimostrino o meno giustificati. La scadenza del pagamento, pertanto, non sarà rimandata a causa di tali rivendicazioni. Se viene concordato uno sconto, la scadenza viene conteggiata dal momento dell'invio della fattura da parte della società WESTTECH. Il prezzo concordato, a prescindere da accordi presi sugli sconti, deve essere pagato alla scadenza come sopra indicato. Eventuali richieste di garanzie o contropretese non interrompono o bloccano la scadenza relativa allo sconto. Uno sconto concordato viene meno in caso di pagamento incompleto o ritardato. La società WESTTECH è autorizzata a utilizzare i pagamenti arrivati secondo le proprie valutazioni a prescindere da eventuali dichiarazioni differenti di attribuzione per obblighi in scadenza di tutti i generi, e quindi anche per spese relative a solleciti nel perseguimento dei propri diritti, per spese, costi per ricerche nei luoghi di dimora, interessi e/o interessi di mora e infine per contributi relativi alla materia del contendere. Il partner contrattuale è obbligato, in caso di ritardo, a rimborsare tutte le spese per solleciti, costi e oneri pagati in contanti relativi al recupero del dovuto. Si concorda che il luogo di adempimento dell'obbligo di pagamento del partner contrattuale è la sede della società WESTTECH.

c) Conseguenze del ritardo

Il partner contrattuale, in caso di superamento del termine di pagamento e senza la necessità di una messa in mora formale, dovrà pagare per gli importi scaduti l'1% di interessi di mora al mese, che sono immediatamente dovuti. Questi, inoltre, è obbligato a rimborsare alla società WESTTECH tutti i costi insorti a causa del ritardo, quali oneri per solleciti, tentativi di incasso, spese di immagazzinamento ed eventuali costi legati ad attività giudiziali o extragiudiziali. In caso di ritardo del partner contrattuale, la società WESTTECH è autorizzata, fatti salvi ulteriori diritti, a interrompere le proprie prestazioni e/o a richiedere un'estensione appropriata del termine di consegna, a richiedere il rimborso di tutti i crediti in essere derivanti dallo specifico negozio giuridico o da altri e a ritirare tutte le merci eventualmente consegnate, senza che questo svincoli il partner contrattuale dal proprio dovere di eseguire la prestazione. Il recesso della società WESTTECH, qualora ciò accadesse, sussiste solamente in caso di sua dichiarazione espressa. Si concorda che in caso di pagamento parziale, subentra la decadenza del termine. L'intero credito residuale, in caso di prestazione non tempestiva o incompleta anche di un solo pagamento parziale, è immediatamente e completamente esigibile. Gli interessi di mora, in caso di decadenza del termine, saranno inseriti in fattura in base alle precedenti disposizioni.

4. Doveri del partner contrattuale

Il partner contrattuale, in caso di montaggi da parte della società WESTTECH, è obbligato fare in modo che i lavori inizino subito dopo l'arrivo del personale addetto di quest'ultima. Il partner contrattuale è responsabile della presenza delle condizioni tecniche necessarie per l'opera da produrre o l'oggetto dell'acquisto e della circostanza che gli impianti tecnici, quali condutture, cavi, reti e simili, siano in stato tecnicamente privo di problemi e pronti per l'utilizzo e compatibili con le opere da produrre da parte della società WESTTECH o con gli oggetti dell'acquisto. La società WESTTECH è autorizzata, ma non obbligata, a verificare questi impianti contro remunerazione a parte. Non sussiste alcun obbligo di verifica, avvertimento o dichiarazione in relazione a eventuali documenti messi a disposizione dal partner contrattuale, informazioni trasmesse o istruzioni; è esclusa qualsiasi responsabilità, a tal proposito, della società WESTTECH. L'incarico viene assegnato indipendentemente da tutte le eventuali e necessarie autorizzazioni e permessi che il partner contrattuale deve ottenere.

5. Divieto di compensazione e di cessione

Il partner contrattuale non è autorizzato a compensare i propri crediti con i crediti della società WESTTECH. Il partner contrattuale può cedere diritti derivanti dal rapporto contrattuale con la società WESTTECH, in particolare diritti di garanzia e al risarcimento di danni, solo a seguito di corrispondente dichiarazione espressa secondo le esigenze formali di cui al punto 1.

6. Diritti di garanzia

a) Riserva di proprietà

Tutte le merci, anche in seguito alla loro consegna, rimangono di proprietà della società WESTTECH fino al completo pagamento del prezzo concordato più oneri accessori. Nella misura in cui sussista qualsivoglia tipologia di diritto derivante da contratti tra la società WESTTECH e il partner contrattuale, questi, senza l'accordo della società WESTTECH, non potrà vendere le merci, darle in locazione, prestarle, darle in pegno, regalarle o portarle all'estero. La riserva di proprietà rimarrà nonostante il partner contrattuale disponga della merce nei modi sopra indicati anche nel caso in cui terzi, in buona fede, acquisiscano diritti su di esse. La società WESTTECH conserva il diritto, fino al completo pagamento dei debiti nei suoi confronti, di accertarsi in ogni momento della presenza e dello stato della merce. Il partner contrattuale, qualora la merce fosse pignorata da una terza parte, ha il dovere di informare immediatamente la società WESTTECH con lettera raccomandata. Ad essa devono essere allegati il verbale di pignoramento e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo la quale la merce pignorata risulta essere identica a quella fornita da WESTTECH e non risulti ancora pagata. Il partner contrattuale, in caso di apertura di una procedura d'insolvenza sul patrimonio del partner contrattuale, è obbligato ad avvisare subito la società WESTTECH e a separare tutti gli oggetti e i crediti sotto riserva di proprietà della stessa. I costi di intervento sono a carico del partner contrattuale. Il pignoramento delle merci sotto riserva di proprietà fornite per conto della società WESTTECH non è da intendersi come rinuncia alla riserva di proprietà. La società WESTTECH è autorizzata a vendere a terzi la merce restituita senza verifica dell'adeguatezza del prezzo di vendita. Il realizzo ottenuto dalla vendita degli oggetti restituiti deve essere sottratto dal credito originario. L'importo così risultante, unitamente ad interessi e a tutte le spese collegate all'imposizione della riserva di proprietà, deve essere rimborsato dal partner contrattuale alla società WESTTECH ovvero compensato con il prezzo già pagato.

b) Cessione di garanzia

Il partner contrattuale cede per la riscossione alla società WESTTECH tutti i crediti che insorgono a suo favore dalla vendita, lavorazione, mescolanza, sfruttamento o utilizzo delle merci consegnate dalla stessa società WESTTECH. Il partner contrattuale si obbliga, pena l'obbligo al risarcimento dei danni, e fino al pagamento completo e ordinario ai sensi del punto 3.) di tutto il dovuto, a segnare nei suoi libri e sulle sue fatture questa cessione e a segnalarla ai propri debitori. Dovrà, su richiesta, mettere a disposizione della società WESTTECH tutti i documenti e le informazioni che sono necessari per far valere le pretese e i diritti ceduti.

c) Diritti di ritenzione

Spetta alla società WESTTECH, a garanzia dei propri crediti derivanti da questo e altri negozi giuridici con il partner contrattuale, il diritto a ritenere i prodotti e le merci fino al pagamento di tutti i crediti in essere derivanti dalla relazione d'affari. La società WESTTECH è autorizzata inoltre, a garanzia dei propri crediti derivanti da questo e altri negozi giuridici con il partner contrattuale, a ritenere le cose che sono state consegnate alla stessa società dal partner contrattuale per modifiche/lavorazioni fino al pagamento di tutti i crediti in essere derivanti dalla relazione d'affari. Il partner contrattuale si obbliga, in caso di ritardo nell'adempimento dei propri doveri, ad accettare una realizzazione mediante trattativa privata di tali cose da parte della società WESTTECH. La società WESTTECH è autorizzata a utilizzare il ricavo della realizzazione per estinguere tutti i crediti derivanti da questo e da altri negozi giuridici con il partner contrattuale utilizzando per analogia le disposizioni del punto 3. b) relative all'estinzione dei crediti.

d) Garanzie bancarie, fideiussioni ecc.

Garanzie bancarie, fideiussioni e altre garanzie assimilabili eventualmente concordate per assicurare i crediti della società WESTTECH devono essere documentate a quest'ultima dal partner contrattuale in forma scritta prima dell'accettazione dell'ordine. La società WESTTECH è autorizzata, nel caso accettasse l'incarico senza la produzione di tale prova, ad attenderne la relativa documentazione prima di fornire la prestazione. All'inizio e al corso dei termini di consegna si applicano le disposizioni del punto 7. relativamente all'inizio del termine di consegna in caso di prestazioni di garanzia.

7. Termine di consegna, presa in consegna, ritardo nell'accettazione del partner contrattuale

Eventuali termini indicati dalla società WESTTECH, in particolare scadenze relative alla consegna, sono vincolanti solamente se il vincolo è stato assicurato in forma scritta.

Modifiche negli ordinativi – derivanti da qualsiasi motivazione – determinano l'annullamento delle scadenze concordate salvo diverso accordo. I termini di svolgimento di prestazioni e consegne si estendono e/o si spostano in modo adeguato in caso di forza maggiore o impedimenti, quali problemi nella produzione, disposizioni e interventi dell'autorità, difficoltà nell'approvvigionamento energetico, perdita di un fornitore difficilmente sostituibile, sciopero, ostacoli nelle vie di comunicazione, ritardi nelle operazioni doganali ecc. che possono influenzare consegna e prestazione. Il termine di consegna, in assenza di accordi differenti, ha inizio non prima della data di conferma dell'ordine, della data di adempimento di tutte le condizioni in capo al partner contrattuale di tipo tecnico, commerciale e di altro genere o della data nella quale la società WESTTECH riceve un acconto concordato o una garanzia. Per l'inizio del termine di consegna è determinante quello tra questi tre eventi che si realizza per ultimo. Prestazioni e merci della società WESTTECH devono essere prese in consegna dal partner contrattuale non appena ne viene da essa dimostrata la disponibilità. Differenze non importanti non giustificano il partner contrattuale a rifiutare la presa in consegna. Qualora il partner contrattuale ritardi la presa in consegna delle merci ordinate, la società WESTTECH sarà autorizzata, dopo aver fissato una ragionevole dilazione di massimo 14 giorni, a recedere dal contratto e/o a pretendere il risarcimento del danno per mancato adempimento. Il partner contrattuale che non utilizza le prestazioni richieste malgrado la disponibilità della società WESTTECH sarà comunque obbligato al pagamento del prezzo complessivo stabilito e/o adeguato delle stesse. La società WESTTECH è anche autorizzata a recedere dal contratto in oggetto e/o a pretendere il risarcimento del danno per mancato adempimento. La società WESTTECH è autorizzata a fare consegne parziali o anticipate e a fatturarle. Se la consegna è concordata con ordine di consegna, l'oggetto della prestazione/dell'acquisto si considera come ordinato al più tardi dopo sei mesi dall'ordinativo. Nel caso in cui l'azienda, l'attività o una parte delle attività della società WESTTECH siano trasferiti a terzi, e in corso del trasferimento anche il contratto in oggetto, la responsabilità solidale della stessa società sarà esclusa per gli obblighi contrattuali ai sensi del § 1409 ABGB.

8. Assunzione del rischio e invio

Il rischio viene trasferito al partner contrattuale non appena la società WESTTECH ha la disponibilità per il ritiro dell'oggetto dell'acquisto/dell'opera in fabbrica o in magazzino, indipendentemente dal fatto che la cosa venga consegnata dalla stessa ad un vettore o ad un trasportatore. L'invio, il carico e lo scarico così come il trasporto hanno sempre luogo a rischio e pericolo del partner contrattuale. Il partner contrattuale autorizza qualsiasi tipologia appropriata di spedizione. L'assicurazione per il trasporto sarà sottoscritta solo a seguito di ordine scritto del partner contrattuale. La società WESTTECH è autorizzata, in caso di spedizione, a far incassare i costi di imballaggio e invio così come il compenso o il prezzo di vendita in contrassegno presso il partner contrattuale qualora la situazione economica del partner deteriorasse o venisse superato un limite di credito concordato con la società WESTTECH. Il luogo dell'adempimento per tutti gli obblighi relativi alla prestazione della società WESTTECH è il suo stabilimento.

9. Garanzia, responsabilità, penale

La società WESTTECH presta garanzia secondo le seguenti disposizioni:

a) Per cose mobili e immobili, quale termine di garanzia, viene concordato un periodo di 6 mesi dal trasferimento del rischio ai sensi delle presenti CGC. b) Viene prestata garanzia, nei termini sopra indicati, per i vizi che erano presenti al momento della consegna, con obbligo di provare il fatto in capo al partner contrattuale. c) Il partner contrattuale deve segnalare per iscritto la presenza di vizi immediatamente dopo la ricezione della merce e/o l'esecuzione della prestazione pena la perdita dei suoi diritti di garanzia e/o diritti al risarcimento del danno e descrivere il vizio e le possibili cause in modo dettagliato. Il reclamo deve essere presentato presso la sede della società WESTTECH e il partner contrattuale dovrà, per quanto possibile, consegnare le merci o le opere oggetto di contestazione. A seguito della presa in consegna non è più possibile effettuare reclami. Il partner contrattuale dovrà eventualmente incaricare esperti, a proprio carico, per l'esecuzione di verifiche sulla merce prima della presa in consegna. Qualora non procedesse in tal senso, una successiva obiezione sulla impossibilità di riconoscere un vizio sarebbe inammissibile. Ulteriori diritti di garanzia sono esclusi. Sono inoltre esclusi diritti di garanzia e al risarcimento dei danni in capo al partner contrattuale qualora gli impianti tecnici, quali condutture, cavi, reti e simili predisposti da lui o da persone che agiscono su suo incarico, non siano in stato tecnicamente privo di problemi e pronti per l'utilizzo o non siano compatibili con le opere da produrre da parte della società WESTTECH o con gli oggetti dell'acquisto. Non sussiste, inoltre, alcun diritto di garanzia o al risarcimento dei danni in caso di vizi che sono insorti a causa di un trattamento inadeguato o di una sollecitazione eccessiva, se prescrizioni relative all'utilizzo o all'installazione previste dalla legge o emesse dalla società WESTTECH non siano seguite, se l'oggetto della consegna è stato prodotto su direttive del partner contrattuale e il vizio è da ricondurre a tali direttive e/o disegni, in caso di montaggio o messa in funzione erronei da parte del partner contrattuale o di terzi, in caso di usura naturale, danni da trasporto, immagazzinamento improprio, condizioni di utilizzo che ne danneggiano la funzionalità (ad es. alimentazione elettrica insufficiente), influssi chimici, elettrochimici o elettrici, manutenzione necessaria non eseguita o effettuata in modo errato.

La società WESTTECH è autorizzata a effettuare o far effettuare qualsiasi verifica da essa ritenuta necessaria anche se questo determinasse l'inutilizzabilità delle merci o dei pezzi da lavorare. Nel caso in cui dalla verifica risulti che non è imputabile alla società WESTTECH alcun errore, il partner contrattuale dovrà supportare i costi per la medesima partecipandovi con una spesa adeguata. Se gli oggetti della prestazione sono prodotti a seguito di indicazioni, disegni, piani, modelli o altre specifiche del partner contrattuale, la società WESTTECH garantirà solamente per un'esecuzione secondo le condizioni concordate. L'obbligo di garanzia/risarcimento dei danni in capo alla società WESTTECH si estingue qualora dal partner contrattuale siano eseguite modifiche all'oggetto dell'acquisto consegnato o alle opere senza precedente accordo scritto della medesima società. La società WESTTECH, in caso di applicazione dei diritti di garanzia secondari, è autorizzata, a scelta, a concedere una riduzione del prezzo rispetto a una richiesta di risoluzione per vizi, nella misura in cui il vizio non è di natura essenziale né irreparabile. Tutti i costi che insorgono collegati all'eliminazione del vizio, quali ad es. quelli di trasporto, smontaggio, montaggio e viaggio, sono a carico del partner contrattuale. Su richiesta della società WESTTECH dovranno essere messi a disposizione gratuitamente i lavoratori necessari da parte del partner contrattuale. La garanzia si mette in atto solo sostituendo il pezzo interessato, eventualmente riparandolo. La società WESTTECH è responsabile dei vizi solamente nel limite delle garanzie delle società fornitrici. La garanzia non comprende costi relativi a remunerazione, montaggio, smontaggio, spedizione e trasporto. Il partner contrattuale non è autorizzato a pretendere dalla società WESTTECH il rimborso dei costi sostenuti per l'eliminazione autonoma dei difetti, salvo accordo scritto di quest'ultima. L'eventuale eliminazione di vizi da parte della società WESTTECH non ha conseguenze sui termini di garanzia. Un miglioramento o un tentativo di miglioramento, in particolare, non prolungano il termine concordato di 6 mesi dalla consegna. Viene esclusa qualsiasi responsabilità della società WESTTECH per danni del partner contrattuale e per qualsiasi motivo giuridico - incluso ritardo, impossibilità, adempimento non conforme e responsabilità extracontrattuale -, salvo che il danno derivi da dolo o colpa grave. Le prove relative a danno e sua attribuzione, importo, causalità e illeceità sono a carico del partner contrattuale. L'esclusione della responsabilità si applica, in particolare, anche per richieste di risarcimento per danni consequenziali al vizio, danni indiretti, lucro cessante, perdite da interessi, altri danni patrimoniali, danni dovuti all'interruzione di attività, perdite di dati, violazione dei diritti di protezione nei confronti di terzi e in caso di rivendicazioni di terzi nei confronti del partner contrattuale. Il partner contrattuale, in caso di rivendicazioni di terzi, deve tenere indenne e manlevata la società WESTTECH. Un'eventuale responsabilità della società WESTTECH è comunque di importo limitato a quello del compenso o del prezzo d'acquisto concordato per ciascun ordine. I contratti sono accettati dalla società WESTTECH solo con tale riserva di limitazione di responsabilità. Responsabilità ulteriori della società WESTTECH sono espressamente escluse. Se il danno complessivo supera il limite massimo, i diritti al rimborso di singoli danneggiati si riducono in modo proporzionale. Il partner contrattuale deve informare immediatamente la società WESTTECH su vizi scoperti delle merci e/o dell'opera pena la perdita di qualsiasi diritto. I diritti al risarcimento dei danni devono essere fatti comunque valere giudizialmente, pena la decadenza, entro sei mesi dalla presa in consegna della merce, al più tardi dalla riconoscibilità del danno. Rimane salvo il dovere, specificato al precedente punto 9. c), relativo all'immediatezza del reclamo al momento della presa in consegna della merce. Il partner contrattuale può pretendere inizialmente, come risarcimento del danno, solo il miglioramento o la sostituzione della cosa/dell'opera e solo successivamente, se entrambe le cose sono impossibili o sproporzionatamente onerose per la società WESTTECH, il risarcimento in denaro. In caso di mancato rispetto di tutte le condizioni relative a montaggio, messa in funzione, utilizzo o condizioni di autorizzazione dell'autorità viene esclusa, in generale, qualsiasi responsabilità. Il partner contrattuale ha l'obbligo di preoccuparsi del rispetto delle istruzioni di utilizzo delle merci e/o delle opere fornite da parte di tutti gli utenti. Il partner contrattuale, in particolare, deve formare e dare istruzioni al proprio personale e ad altre persone che entrano in contatto con le merci fornite e/o l'opera. Sono esclusi, per quanto giuridicamente possibile, l'obbligo di rimborso per danni materiali secondo la legge sulla responsabilità per danni da prodotto così come i diritti derivanti dalla responsabilità per danni da prodotto in conformità ad altre disposizioni. Il partner contrattuale è obbligato a imporre ai propri eventuali partner contrattuali l'esclusione della responsabilità per diritti derivanti dalla responsabilità per danni da prodotto. Viene esclusa la possibilità per il partner contrattuale di fare azione di regresso nei confronti della società WESTTECH in caso di rivendicazioni ai sensi della legge sulla responsabilità per danni da prodotto. Il partner contrattuale deve sottoscrivere un'assicurazione con massimale capiente per diritti derivanti dalla responsabilità per danni da prodotto e tenere indenne e manlevata la società WESTTECH. Una sanzione convenzionale eventualmente concordata esclude la possibilità di rivendicare risarcimenti del danno da parte del partner contrattuale di valore superiore. La società WESTTECH è autorizzata, in luogo della sanzione convenzionale, a soddisfare danni eventualmente inferiori.

10. Recesso, scioglimento del contratto

La società WESTTECH è autorizzata, in caso di ritardi, a recedere dal contratto senza fissazione di una proroga. La società WESTTECH, in tal caso, è autorizzata a fatturare tutte le prestazioni eseguite fino allo scioglimento del contratto e a fissare una scadenza per i pagamenti. Le disposizioni di cui al punto 3. b) relative a scadenza e adempimento dell'obbligo di pagamento sono da utilizzare, in questo caso, per analogia. Questo paragrafo si applica anche nel caso di scioglimento del contratto a causa dell'apertura di una procedura d'insolvenza sul patrimonio della società WESTTECH qualora gli obblighi di entrambe le parti non siano adempiuti o adempiuti completamente e il curatore non subentri nel contratto ai sensi del § 21 KO (legge sul fallimento). Il rapporto contrattuale, in caso di apertura di fallimento sul patrimonio del partner contrattuale, termina automaticamente. La società WESTTECH, in questo caso, è tuttavia autorizzata a offrire il mantenimento del contratto. La società WESTTECH, qualora l'adempimento contrattuale non sia possibile per motivi considerati da lei non accettabili, è dispensata dalle relative prestazioni. Essa, inoltre, è autorizzata a recedere dal contratto qualora, una volta giuridicamente efficace, divengano note circostanze che facciano sorgere dubbi sull'adempimento del contratto da parte del partner contrattuale. Al partner contrattuale non spetta alcun diritto in caso di dichiarazione di recesso dovuta a tale circostanza. Il partner contrattuale rinuncia a impugnare/modificare il presente contratto a causa di errore.

11. Diritti di proprietà industriale

Il partner contrattuale è responsabile della circostanza che tramite informazioni su fabbricazione, modelli, disegni o altre specifiche eventualmente trasmesse per la produzione non si violino diritti di proprietà industriale di terzi. In caso di eventuale violazione di tali diritti il partner contrattuale tiene indenne e manlevata la società WESTTECH. Software, piani, schizzi, proposte di costi e altri documenti tecnici che possono essere anche parte dell'offerta rimangono sempre, come anche campioni, cataloghi, prospetti, figure e simili, di proprietà intellettuale della società WESTTECH. Qualsiasi utilizzazione, copia, riproduzione, diffusione e consegna a terzi, pubblicazione e presentazione può essere effettuata solamente previo accordo espresso della società WESTTECH.

12. Software

La società WESTTECH, se tra gli oggetti della prestazione/acquisto sono compresi anche componenti software o programmi informatici, concede al partner contrattuale relativamente a essi nel rispetto delle condizioni e dei documenti contrattuali (ad es. istruzioni per l'uso) un diritto all'utilizzo non trasmissibile e non esclusivo nel luogo d'installazione concordato. Il partner contrattuale, senza precedente accordo scritto della società WESTTECH e pena l'esclusione di qualsivoglia rivendicazione, non è autorizzato a riprodurre, modificare, rendere accessibile a terzi o a utilizzare il software con finalità differenti rispetto a quelle espressamente concordate. Ciò, in particolare, è valido per il codice sorgente. Sussiste una garanzia relativamente al software solo per il rispetto delle specifiche concordate al momento della conclusione del contratto, nella misura in cui esso viene utilizzato secondo i requisiti di installazione e corrisponde alle condizioni d'uso di volta in volta applicabili. La società WESTTECH non garantisce che il software non presenti problemi né che possa funzionare in modo ininterrotto e senza errori. Non si può escludere la comparsa di errori. L'hardware necessario all'utilizzo del software, se non compreso nell'oggetto della fornitura del contratto, deve essere messo a disposizione dal partner contrattuale. La società WESTTECH non presta garanzia, né è responsabile, se il software non opera dovuto all'hardware nella misura in cui, secondo le presenti disposizioni, è il partner contrattuale ad essere responsabile delle condizioni per il funzionamento. La scelta e le specifiche del software offerto dalla società WESTTECH sono in capo al partner contrattuale, che si deve occupare della relativa compatibilità con la situazione tecnica in loco. Il partner contrattuale è responsabile dell'utilizzo del software così come per i risultati ragguinti con esso. Relativamente a software da creare in modo personalizzato, le caratteristiche delle prestazioni, le funzioni speciali, le condizioni di operatività di hardware e software, i requisiti relativi all'installazione, le condizioni di utilizzo e l'uso risultano esclusivamente dalle specifiche tecniche concordate per iscritto dalle parti contrattuali. Le informazioni necessarie per la produzione di software personalizzati devono essere messe a disposizione dal partner prima della conclusione del contratto.

13. Segretezza, protezione dei dati

Le parti contrattuali sono obbligate alla segretezza di informazioni e circostanze riservate e da preservare così come di segreti aziendali e commerciali dell'altra parte che sono confidati o divengono noti in connessione all'adempimento dell'ordine e a non utilizzarli per fini propri o di terzi ma solo per adempiere legittimamente all'ordine. L'obbligo relativo al trattamento confidenziale non si applica per le informazioni già note o che diventano note al di fuori del contratto. Sono fatti salvi ulteriori obblighi di legge relativi alla segretezza. L'obbligo di segretezza permane anche alla conclusione del contratto.

14. Disposizioni finali generali

Singole condizioni contrattuali inefficaci non influenzano la validità delle restanti clausole e devono essere sostituite dai partner contrattuali da disposizioni che soddisfino il più possibile l'interesse economico e lo scopo giuridico della disposizione inefficace. Il partner contrattuale dovrà comunicare immediatamente per iscritto alla società WESTTECH modifiche riguardanti nome, ragione sociale, indirizzo, forma giuridica o altre informazioni rilevanti. Il luogo dell'adempimento di entrambe le parti contrattuali è la sede della società WESTTECH. Le parti contrattuali concordano, per tutti i conflitti giuridici derivanti dal presente contratto, di utilizzare il diritto austriaco con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci; concordano inoltre di riconoscere una competenza esclusiva locale al Tribunale competente in materia nella sede della società WESTTECH.